



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, approvato nell'adunanza del Consiglio dell'ANAC del 16 novembre 2022.

Repertorio atti n. 209/CU del 21 dicembre 2022.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 21 dicembre 2022:

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ai sensi del quale l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) adotta il Piano nazionale anticorruzione (PNA);

VISTO l'articolo 1, comma 2-bis, della medesima legge n. 190 del 2012, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il quale dispone che il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è adottato sentita, tra gli altri, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che il Piano nazionale anticorruzione 2022 – 2024 è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 21 giugno 2022 e che lo stesso è stato posto in consultazione pubblica nel mese di giugno 2022 al fine di acquisire contributi e osservazioni;

CONSIDERATO, altresì, che all'esito delle osservazioni pervenute all'ANAC sino al 15 settembre 2022, il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato definitivamente dal Consiglio dell'ANAC nell'adunanza del 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che il Presidente dell'ANAC, al fine dell'espressione del parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, ha trasmesso il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2022-2024, acquisito al protocollo DAR n. 0020548 del 9 dicembre 2022;

CONSIDERATO che il Piano nazionale anticorruzione 2022-2024 è stato diramato alle amministrazioni statali interessate, alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI ed all'UPI con nota DAR prot. n. 0020572 del 9 dicembre 2022, con la quale, contestualmente, è stata convocata una riunione tecnica per il 19 dicembre 2022;

CONSIDERATO che, nel corso della predetta riunione, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI, dopo ampia discussione, si sono riservate di trasmettere documenti contenenti osservazioni tecniche;

SLR/CS



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole con le osservazioni di cui al documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di semplificazione di cui al documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato B);
- l'UPI si è uniformata al parere espresso dall'ANCI;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2022-2024, approvato nell'adunanza del Consiglio dell'ANAC del 16 novembre 2022 e trasmesso dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

21-12-2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/221/CU4/C1

**POSIZIONE SUL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA) 2022-
2024, APPROVATO NELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DELL'ANAC DEL
16 NOVEMBRE 2022**

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

Le Regioni e le Province Autonome accolgono favorevolmente il recepimento da parte dell'ANAC di alcune osservazioni e alcune proposte formulate rispetto alla bozza in consultazione e, pertanto, le valutazioni e l'apprezzamento per gli intendimenti del PNA sono pienamente condivise.

Per quanto riguarda lo schema di Piano sottoposto all'esame della Conferenza, la lettura che ne è stata data ha confermato l'individuazione del ruolo centrale attribuito e svolto dal RPCT, anche a fronte dell'introduzione del PIAO e nella fase di avvio del PNR. Un tanto, anche alla luce dell'illustrazione e delle precisazioni giunte nel corso delle riunioni tecniche.

Il ruolo del RPCT è determinante per l'azione di contrasto alla corruzione, ma anche per la promozione e lo sviluppo di una cultura di ente all'altezza dei compiti della P.A e per un rinnovamento degli assetti organizzativi in linea con le modalità lavorative e l'evoluzione dei processi innescate dalla pandemia degli scorsi anni.

Nello schema del PNA vengono riconosciute le attitudini e le sensibilità sviluppate in questi anni di esperienza sul campo, intese ad attuare pienamente i principi di buon andamento, imparzialità e servizio esclusivo che la Costituzione affida alla Pubblica amministrazione. In definitiva, il RPCT è e sarà sempre più un fattore e un agente di buona amministrazione e buona organizzazione.

Nondimeno, dal riconoscimento del ruolo deriva nel PNA l'attribuzione al RPCT di compiti e funzioni, anche nuovi, di rilevante impegno. Tali indicazioni devono poi trovare concreta attuazione nelle singole amministrazioni dove la situazione delle risorse e delle competenze poste a supporto del RPCT per rendere effettiva la sua influenza sull'organizzazione, quasi mai è ottimale.

Ciò richiede che **le azioni poste dal PNA sotto la responsabilità del RPCT siano informate alla necessaria gradualità e progressivo miglioramento** ed estensione. In secondo luogo, esse richiedono un adeguato orizzonte temporale per essere correttamente adeguate ai contesti e impostate negli strumenti pianificatori. Va anche

considerato il tempo in cui acquisisce definitiva validità il PNA, ormai a dicembre inoltrato.

L'attuazione delle indicazioni del PNA avverrà con l'adozione del PIAO, ivi compresa la sezione Anticorruzione e trasparenza, nel **quadro temporale definito dall'articolo 8, comma 3, del DM del 30 giugno**, pubblicato in G.U. n. 209 del 7 settembre 2022, concernente i contenuti del PIAO e l'adozione del **Piano tipo, con riferimento al 2023 come primo anno di applicazione successivo all'approvazione di un nuovo bilancio di previsione.**

Passando alle osservazioni specifiche, si elencano sinteticamente i punti che costituiscono criticità, talvolta per il carattere innovativo e sempre per le responsabilità e il carico di attività che comportano.

1) Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT

Punto 4) pag. 39. Un forte ruolo in termini di collaborazione, coinvolgimento e coordinamento è affidato al RPCT, rispetto alle strutture competenti a definire le altre sezioni del PIAO, ma anche per la consultazione esterna con gli stakeholder (pagg. 30, 31) e comporta un importante impiego di risorse e tempo.

Punti 5.2) e 5.3) pagg. 46-50. Introduce importanti novità sul monitoraggio della trasparenza, con conseguente modifica alla "griglia" degli obblighi, costituente programma della trasparenza oggi integrata nel PTPCT.

Punto 6) pag. 51. Vieni prefigurato un assetto nuovo e complesso per il monitoraggio (monitoraggio di primo livello e verifiche successive), con conseguente accresciuto carico delle attività necessarie e collegate.

2) Pantouflage

Punto 2.2) pag. 70. Verifiche svolte dal RPCT: costituiscono attività in più, non azione di coordinamento.

3) Conflitti di interesse ex art. 42 d.lgs. 50/2016

Punti 3.3) e 3.4) pagg. 109-110. Vengono attribuite direttamente competenze al RPCT. Prevedere che sia stabilito un rapporto e un coordinamento fra le attività del RPCT e quelle del RUP è opportuno e lungimirante, purché siano rispettate le sfere di competenza di ciascuno sulle rispettive materie. Peraltro il coordinamento risulta difficilmente realizzabile in pratica, considerando che ogni appalto ha un RUP e quindi l'interlocuzione diverrebbe complicatissima.

4) Trasparenza dei contratti pubblici

punto 1) pag. 114. Il sistema appare completamente ridisegnato, con un importante aumento degli obblighi (da cinque a 21 categorie). La sottosezione Bandi di gara e contratti dovrà essere modificata, e così gli applicativi per implementarla. La scelta di pubblicare i nominativi dei responsabili tenuti agli obblighi, già presa nel primo PNA era poi stata scartata per ragioni operative intuitive, legate al forte avvicendamento negli incarichi e alla difficoltà di seguirne l'evoluzione. La pubblicazione degli atti relativi




alla esecuzione dei contratti è sicuramente significativa per la trasparenza, ma l'integrazione risulta molto impattante.

Roma, 21 dicembre 2022

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains text that is difficult to read, but it appears to be an official seal or stamp.

24-12-2022



PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE

PNA 2022-2024

Paragrafo 3.1.4

Con riferimento alla programmazione della trasparenza, si propone di prevedere una modalità semplificata per gli enti con meno di 50 dipendenti, con l'indicazione del solo responsabile della pubblicazione, eliminando il responsabile dell'elaborazione e della trasmissione del dato, ciò in ragione della esigua struttura organizzativa di detti Enti che potrebbe quasi sempre ad una coincidenza dei tre ruoli.

In subordine, tale modalità semplificata potrebbe essere prevista per le amministrazioni che abbiano da 1 fino a 15 dipendenti (cfr. tabella 7 PNA 2022-2024) e da 16 fino a 30 dipendenti (cfr. tabella 8 PNA 2022-2024).

ALLEGATO 3

Paragrafo 3.3

Relativamente all'allegato 3 al PNA 2022-2024 *"Il RPCT e la struttura di supporto"*:

- con riferimento alla casistica relativa alla impossibilità che il RPCT sia contestualmente responsabile di altre sezioni del PIAO, si chiede di eliminare tale raccomandazione in quanto, secondo quanto stabilito dal CCNL 17 dicembre 2020 relativo al personale dell'area delle funzioni locali, tali attività rientrano nell'ambito di quelle che i Segretari stessi debbono espletare in quanto specificamente conseguenti alla assunzione delle funzioni di Segretario.